

# Tango 2x4

## Statuto Associazione Sportiva dilettantistica

### TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

#### Articolo 1

E' costituita un'associazione per il tango argentino.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Genova (GE), Salita Santa Maria di Castello 1/4 (16123), un'associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica "2x4". La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La 2x4 è ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico.

Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.

Nello svolgimento di tali attività La 2x4 non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

La 2x4. potrà cooperare con, o aderire ad altre Associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. La durata è illimitata.

### TITOLO II - SCOPI E OGGETTI

#### Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali, legati alla ricerca e divulgativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione, nel seguito indicata come 2x4, ha come finalità la promozione del tango argentino in molti aspetti: ballo, musica, eventi speciali, cultura.

Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diverse associazioni presenti in Italia e all'estero e con diversi enti italiani e in diversi paesi del mondo (dettagli all'art. 3).

L'Associazione è basata sul volontariato e non ha finalità lucrative.

#### Articolo 3

L'Associazione ha come finalità la promozione e la gestione di iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, in particolare:

- (1) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al tango argentino e in tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro.
- (2) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.
- (3) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
- (4) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- (5) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- (6) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
- (7) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
- (8) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- (9) Creare convenzioni economiche con locali, bar e ristoranti genovesi per permettere ai soci di avere uno sconto o una condizione particolare.
- (10) Inventare nuovi modi di insegnare il tango e, più in generale, la danza e l'uso del corpo. Saranno usati metodi di didattica formale ma soprattutto informale come laboratori interattivi, progettazione di mostre legate anche al mondo dell'arte, sistemi moderni poggiati su siti interattivi e tablet.
- (11) Promuovere la progettazione e creazione di spettacoli teatrali, esibizioni teatrali e "da palcoscenico", conferenze-spettacolo.
- (12) Affiliarsi ad associazioni o federazioni nazionali e internazionali.
- (13) Svolgere anche attività commerciali secondarie subordinate e marginali atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche in collaborazione con soggetti pubblici, privati e ad altre associazioni, sempre nel rispetto degli scopi sociali.

(14) Collaborare con Università e altri enti legati alla ricerca con il fine di ottenere risultati originali su vari fronti: psicologici, motori, neuroscientifici, matematici e fisici.

(15) Progettare e promuovere eventi legati al ballo e all'invito di persone e professionisti.

(16) Promuovere soci per svolgere attività legate al tango argentino in contesto associativo oppure in collaborazione con altre associazioni (come, ad esempio, mettere musica in una serata o far esibizioni di ballo).

## Articolo 4

Il logo "2x4", e il logotipo, è di esclusiva titolarità dell'Associazione. Il logo, e logotipo, potrà essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio direttivo e secondo le modalità previste dalla relativa delibera.

## TITOLO III - SOCI

### Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

### Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà innanzitutto condividere scopi e accetti lo statuto. Inoltre dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### Articolo 7

I soci si distinguono in "soci fondatori", "soci ordinari" e "soci onorari". Ecco le descrizioni e le particolarità.

- **Soci fondatori**

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

- **Soci ordinari**

I soci ordinari devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione è accolta se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente". Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- **Soci onorari**

I soci onorari sono coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio direttivo in quanto si sono particolarmente distinti per meriti culturali o artistici nell'ambito del Tango argentino così come inteso nell'art. 1 del presente statuto.

Le modalità e le condizioni di associazione a "2x4" ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

### Articolo 8

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività organizzare e/o promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

### Articolo 9

I soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## 5. TITOLO IV - RECESSO E ESCLUSIONE

### Articolo 10

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;

- b) mancato pagamento della quota associativa;
  - c) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:
    - I. il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
    - II. il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione.
    - III. siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  - d) decesso.
- I soci onorari perdono la qualifica di associato solo nei casi indicati alle lettere a), c) ed d).

## Articolo 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

## Articolo 12

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi indizi gravi precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia tenuto uno dei comportamenti indicati ai punti b) e c) del precedente articolo, può disporre, a proprio insindacabile giudizio e per il tempo che riterrà necessario, nei suoi confronti la sospensione temporanea della qualità di socio. Tale provvedimento cautelare ha efficacia dal momento della sua comunicazione e sospende l'efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo ogni attività all'interno di "2x4" fino all'intervenuta revoca della sospensione. La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro due mesi dal giorno dell'avvenuta comunicazione all'interessato, un provvedimento disciplinare o di esclusione.

# TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

## Articolo 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

## Articolo 14

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, eventi e serate di ballo;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## Articolo 14 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio si concluderà il trentuno dicembre 2014. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il

rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## Articolo 15

La durata dell'esercizio sociale viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio, predisposto secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine di **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea che deve approvarlo

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- (A)l'Assemblea;
- (B)il Consiglio direttivo (composto da presidente, vicepresidente e tesoriere);
- (C)il Presidente;
- (D)il Vicepresidente;

## TITOLO VII - ASSEMBLEE

### Articolo 17

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, creazione di invito e invito via social network, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

### Articolo 18

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### Articolo 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei due terzi (2/3) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

### Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

## TITOLO VIII - CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- A. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- B. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- C. predisporre i regolamenti interni;
- D. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- E. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- F. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- G. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- H. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

## Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## TITOLO IX - PRESIDENTE

### Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

## TITOLO VII - SCIoglIMENTO

### Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

I soci fondatori, fino alla nomina del Consiglio direttivo, svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

## NORMA FINALE

### Articolo 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Genova, li \_\_\_\_\_